



Mazars Insight

Executive summary

In questo numero di Mazars Insight sono presentate le principali novità in relazione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, con principale focus sul progetto relativo alla proposta di modifica all'IFRS 7 in merito agli strumenti finanziari, con l'obiettivo di affrontare le questioni della sua applicazione pratica e migliorare l'informativa di bilancio. Inoltre, nel mese di gennaio 2023, l'*International Practices Task Force* (IPTF) del *Center for Audit Quality's SEC Regulations Committee* ha aggiornato il suo documento relativo ai Paesi considerati aventi economie iperinflazionistiche.

In ambito di sostenibilità, è presentato un quadro relativo alle discussioni in corso condotte dall'*International Sustainability Standards Board* in materia di IFRS sugli obblighi generali di informativa sulla sostenibilità e sul clima.

In ambito europeo, l'ESMA ha pubblicato i file di tassonomia ESEF XBRL 2022 per il formato elettronico unico europeo. Questo aggiornamento si basa sulla tassonomia IFRS 2022, preparata e rivista annualmente dalla Fondazione IFRS.

Infine, in ambito italiano, nel mese di febbraio 2023, il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato in via definitiva il Documento Interpretativo 11 "Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".

Sommario

Pag. 03 IFRS Highlights

Pag. 03 Progetto relativo a strumenti finanziari con caratteristiche di equity: proposta di modifica all'IFRS 7 sugli strumenti finanziari

Pag. 04 L'International Practices Task Force ha pubblicato un documento di lavoro sulle economie iperinflazionistiche

Pag. 05 Annunci ISSB alla COP15: descrizione del concetto di sostenibilità e incorporazione di due nuovi temi (ecosistemi naturali e giusta transizione) nel suo piano di lavoro

Pag. 05 Discussioni in corso dell'ISSB sul progetto di IFRS sull'informativa di sostenibilità

Pag. 05 Progetto IFRS S1 sugli obblighi generali di informativa sulla sostenibilità

Pag. 06 Progetto IFRS S2 sugli obblighi di informativa sul clima

Pag. 08 ISSB – il suo piano di lavoro

Pag. 08 Istituzione di un forum consultivo per assistere l'ISSB nei suoi standard di sostenibilità

Pag. 9 European Highlights

Pag. 9 L'ESMA ha pubblicato i file di tassonomia ESEF XBRL 2022

Pag. 9 Progetto *Primary Financial Statements*: l'EFRAG pubblica una relazione a seguito di tavole rotonde organizzate congiuntamente con lo IASB.

Pag. 10 Terza serie di domande e risposte sull'applicazione del regolamento sulla Tassonomia verde

Pag. 11 Pubblicazione del testo definitivo della CSRD nella Gazzetta ufficiale dell'UE

Pag. 11 Avvio delle discussioni EFRAG sulla serie 2 di ESRS

Pag. 12 Fase 1 della Post-implementation Review dell'IFRS 9: conclusione e pubblicazione del feedback statement

Pag. 12 Futura modifica dell'IFRS 9 e dell'IFRS 7

Pag. 13 Progetto di ricerca IASB

Pag. 13 Modifiche future allo IAS 7 e all'IFRS 7 sull'aggiornamento degli accordi

Pag. 15 Norme e principi contabili italiani

Pag. 15 Documento Interpretativo 11 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

IFRS Highlight

Progetto relativo a strumenti finanziari con caratteristiche di equity: proposta di modifica all'IFRS 7 sugli strumenti finanziari



Nel mese di dicembre 2022, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha continuato a discutere la classificazione degli strumenti finanziari come debito o capitale (*Financial Instruments with Characteristics of Equity* o FICE).

Si ricorda che l'obiettivo di questo progetto, che ha portato alla pubblicazione di un documento di discussione nel giugno 2018, è quello di chiarire i principi dello IAS 32, affrontare le questioni della sua

applicazione pratica e migliorare l'informativa di bilancio.

Nella riunione di dicembre 2022 si è discusso di quanto di seguito:

- per gli strumenti rappresentativi di capitale, lo IASB ha chiesto al personale, dopo aver esaminato le interazioni con il progetto *Primary Financial Statement* (PFS), di continuare a esplorare le modalità di integrazione dell'informativa su tali strumenti per rispondere alle questioni formulate dalle parti interessate secondo cui gli attuali requisiti hanno una portata troppo limitata;
- per gli strumenti di debito, lo IASB ha discusso circa le perplessità degli stakeholder in merito al trattamento di alcune passività finanziarie, valutate al *fair value* rilevato a conto economico ai sensi dell'IFRS 9, che rappresentano un obbligo contrattuale di pagare all'investitore un importo che dipende dalla performance dell'entità o dalle variazioni delle sue attività nette. Le questioni sollevate includevano l'obbligo di contabilizzare le variazioni del *fair value* di tali passività in conto economico, che ha un effetto controintuitivo che porta, ad esempio, alla rilevazione degli utili quando la performance dell'entità si deteriora. Lo IASB ha provvisoriamente deciso di non modificare i requisiti di presentazione dello IAS 32, ma di richiedere un'informativa aggiuntiva e separata dell'ammontare complessivo degli utili o delle perdite derivanti dalla rivalutazione di questa categoria di passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico;
- lo IASB ritiene che tali informazioni, unitamente a quelle provvisoriamente concordate dallo IASB nell'aprile 2021, contribuiranno a soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci.

Si ricorda che le decisioni dell'aprile 2021 sull'informativa relativa alle principali caratteristiche degli strumenti rappresentativi di capitale e di debito, unitamente al loro potenziale effetto diluitivo, sono state le seguenti:

- per gli strumenti finanziari con caratteristiche sia di debito che di capitale (ad eccezione dei derivati autonomi), l'entità che emette tali strumenti deve presentare:
 1. le caratteristiche "*debt-like*" incluse negli strumenti classificati come patrimonio netto;
 2. le caratteristiche "*equity-like*" incluse negli strumenti classificati come debito;

mazars

3. le caratteristiche "debt-like" e "equity-like" che determinano la classificazione di tali strumenti finanziari come passività finanziarie, strumenti finanziari rappresentativi di capitale o strumenti finanziari composti;
- alla data di rendicontazione sarebbero richieste le seguenti informazioni sul potenziale effetto diluitivo di tali strumenti dal punto di vista dell'emittente.:
 - il numero massimo di ulteriori azioni ordinarie da emettere per ciascuna categoria di potenziali azioni ordinarie;
 - il numero di opzioni su azioni in circolazione (come richiesto dall'IFRS 2) e il numero di azioni non investite, se noto;
 - la possibilità di un'ulteriore diluizione quando non è ancora noto il numero massimo di azioni ordinarie da emettere;
 - il numero minimo di azioni ordinarie da riacquistare;
 - un'analisi delle variazioni di tali aggregati nel periodo;
 - le caratteristiche dello strumento rilevanti per comprendere la probabilità di massima diluizione (con riferimento incrociato alle informazioni relative ai programmi di pagamento basati su azioni, come richiesto dall'IFRS 2);
 - una descrizione di eventuali programmi di acquisto di azioni proprie o programmi che possono ridurre il numero di azioni in circolazione.

Tutti questi nuovi obblighi informativi (ovvero quelli derivanti sia dalle decisioni di aprile 2021 che da quelle di dicembre 2022) saranno recepiti in un prossimo *Exposure Draft*, previsto nella seconda metà del 2023, che proporrà modifiche all'IFRS 7 e allo IAS 32, sulla base delle successive decisioni adottate dallo IASB in risposta ai commenti ricevuti dagli stakeholder sul documento di discussione FICE pubblicato nel 2018.

L'International Practices Task Force ha pubblicato un documento di lavoro sulle economie iperinflazionistiche



Il 7 gennaio 2023, l'*International Practices Task Force* (IPTF) del *Center for Audit Quality's SEC Regulations Committee* ha aggiornato il suo documento di discussione identificando i Paesi considerati con economie iperinflazionistiche. L'elenco dei paesi con un tasso di inflazione cumulativo triennale superiore al 100% rimane lo stesso della prima metà del 2022: Argentina, Iran, Libano, Sud Sudan, Sudan, Venezuela e Zimbabwe.

Come nelle precedenti edizioni, l'IPTF osserva che l'elenco si basa sui dati disponibili e non pretende di essere esaustivo (ad esempio, la Siria e l'Afghanistan sono entrambi omissi).

Per maggiori dettagli, è disponibile il documento di discussione IPTF [qui](#).

Annunci ISSB alla COP15: descrizione del concetto di sostenibilità e incorporazione di due nuovi temi (ecosistemi naturali e giusta transizione) nel suo piano di lavoro

Durante la XV conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) tenutasi a Montreal a dicembre, i membri dell'ISSB hanno concordato come descrivere il concetto di sostenibilità e hanno chiarito che la capacità di un'azienda di fornire valore per i propri investitori è indissolubilmente legata a (i) gli stakeholder con cui lavora e serve, (ii) la società in cui opera e (iii) le risorse naturali a cui attinge.

Nel futuro IFRS S1 – *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*, la sostenibilità sarà definita come "la capacità di un'azienda di mantenere in modo sostenibile le risorse e le relazioni gestendo le proprie dipendenze e impatti all'interno del proprio intero ecosistema aziendale nel breve, medio e lungo termine. La sostenibilità è una condizione affinché un'azienda possa accedere nel tempo alle risorse e alle relazioni necessarie (finanziarie, umane e naturali), garantendone la corretta conservazione, sviluppo e rigenerazione, per raggiungere i propri obiettivi".

Tenendo in considerazione i riscontri avuti dalle parti interessate in relazione al legame tra clima e natura, compresa la biodiversità coltivata e naturale, la deforestazione e l'acqua, lo ISSB apporterà miglioramenti al suo prossimo standard climatico (IFRS S2 – *Climate-related Disclosures*), al fine di integrare gli aspetti degli ecosistemi naturali e del capitale umano in una "transizione giusta".

A tal fine, l'ISSB si baserà sulle iniziative esistenti, ed in particolare sul lavoro della Taskforce for Nature-related Financial Disclosure (TNFD), laddove ciò soddisfi le esigenze di informazione degli investitori.

Il presidente dell'ISSB, Emmanuel Faber, ha inoltre annunciato la nomina di altri due consiglieri speciali per lavorare su questi temi.

Il comunicato stampa è disponibile [qui](#).

Discussioni in corso dell'ISSB sul progetto di IFRS sull'informativa di sostenibilità

Nella riunione di dicembre, l'ISSB ha proseguito a deliberare sul contenuto dei futuri principi IFRS S1 – *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*, e IFRS S2 – *Climate-related Disclosures*, dando seguito alle significative decisioni adottate nei due mesi precedenti.

È disponibile l'aggiornamento ISSB per la riunione di dicembre [qui](#).

Progetto IFRS S1 sugli obblighi generali di informativa sulla sostenibilità

Le discussioni all'interno del Consiglio hanno portato alle seguenti decisioni principali (che rimangono provvisorie in questa fase):

- chiarimento dell'obiettivo del progetto di IFRS S1 descrivendo:
 - come il valore che un'entità crea per i suoi investitori e creditori è inestricabilmente legato al valore che l'entità crea per gli altri stakeholder, la società e l'ambiente;

mazars

- la dipendenza di un'entità dalle proprie risorse e relazioni e gli effetti negativi o positivi che un'entità può avere su di esse;
- i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che possono derivare da tali effetti e il modo in cui possono influenzare la performance, le prospettive, il modello di business, la strategia e il valore che l'entità crea nel breve, medio e lungo termine;
- miglioramento dello standard di Guida Illustrativa al fine di fornire chiarimenti in relazione al processo in due fasi, ovvero: (1) l'identificazione dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità e (2) l'identificazione di informazioni rilevanti su tali rischi e opportunità. Le linee guida dovrebbero pertanto includere:
 - una descrizione dei fattori che l'entità potrebbe prendere in considerazione per raggiungere la fase 1, e del processo che un'entità potrebbe seguire per farlo;
 - dettagli, per quanto attiene la fase 2, relativi ai principali utilizzatori di tali informazioni e delle decisioni che dovranno prendere, ma anche riferibili alle condizioni nelle quali l'entità eserciterà il proprio giudizio (circostanze specifiche dell'entità, incertezze esistenti);
 - un esempio illustrativo del metodo da seguire nel caso di un'impresa con un modello di business complesso (come un conglomerato che abbraccia più settori), in applicazione delle norme settoriali del SASB.

Progetto IFRS S2 sugli obblighi di informativa sul clima



Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG), le nuove delibere di dicembre hanno portato alle seguenti decisioni chiave (ancora provvisorie):

- eliminazione, nell'*exposure draft*, dell'obbligazione originaria che imponeva di indicare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'entità per ciascuno dei tre ambiti di applicazione;
- conferma che l'IFRS S2 non include alcun obbligo per un'entità di disaggregare le proprie emissioni di gas a effetto serra dai gas costituenti;
- inserimento dell'obbligo per le entità di utilizzare i valori potenziali di riscaldamento globale nell'ultima valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, basata su un orizzonte temporale di 100 anni;
- aggiunta dell'obbligo di comunicare i) informazioni che consentano agli utilizzatori del Bilancio di Sostenibilità di comprendere come e perché l'entità ha utilizzato specifici input, ipotesi e tecniche di stima per misurare le proprie emissioni di gas a effetto serra e ii) informazioni su eventuali modifiche delle tecniche di stima utilizzate e delle ipotesi significative che formula durante il periodo di riferimento, ove applicabile;
- in modo specifico per le emissioni di gas a effetto serra di Scope 2, l'introduzione di un obbligo per l'entità di utilizzare un metodo basato sulla localizzazione (che rifletta l'intensità

media delle emissioni della sua rete locale) insieme a informazioni pertinenti sugli strumenti contrattuali relativi alla gestione dell'energia acquistata.

Sono state inoltre adottate misure specifiche (provvisoriamente) per le emissioni di gas serra di Scope 3:

- introduzione di sgravi per le entità che comunicano le proprie emissioni di gas a effetto serra di Scope 3, in particolare:
 - un'esenzione temporanea dall'obbligo di comunicare le emissioni di gas a effetto serra di Scope 3 per almeno un anno dopo la data di entrata in vigore dell'IFRS S2;
 - uno sgravio condizionale che consente a un'entità di misurare le proprie emissioni di gas a effetto serra di Scope 3 utilizzando informazioni provenienti da entità nella sua catena del valore con periodi di rendicontazione non allineati a quelli dell'entità;
- l'introduzione di un quadro per aiutare l'entità a misurare le emissioni di gas a effetto serra in Scope 3 (cfr. paragrafi 48 e 50 del [ISSB meeting – Agenda ref. 4B](#));
- congiuntamente con tale quadro di riferimento, l'inserimento dell'obbligo di fornire le informazioni necessarie per comprendere come l'entità misura le proprie emissioni di Scope 3, in particolare:
 - in che misura le emissioni di Scope 3 pubblicate dipendono (i) da input provenienti da attività specifiche nella catena del valore dell'entità ("dati primari") e (ii) da input verificati;
 - come l'entità gestisce le sue emissioni di gas serra di Scope 3 nel caso in cui dovesse definire non possibile la stima delle emissioni di gas serra di Scope 3;
- l'introduzione di sgravi per un'entità che fornisce informazioni sulla propria catena del valore:
 - mettendo a disposizione di linee guida per aiutare l'entità a identificare i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità nella sua catena di valore che siano rilevanti per gli utenti del Bilancio di sostenibilità, utilizzando come esempio le emissioni di gas serra Scope 3;
 - limitando l'obbligo per l'entità di rivalutare l'ambito dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità ai casi in cui si verifichi un evento significativo o un cambiamento significativo delle circostanze;
- conferma dell'obbligo di fornire informazioni su quali delle 15 categorie di emissioni di gas serra di Scope 3, descritte nel *GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*, sono incluse nella misurazione delle emissioni di Scope 3 da parte dell'entità (indipendentemente dal fatto che la misurazione sia stata condotta o meno in conformità al presente protocollo).

Infine, oltre ai temi relativi alle emissioni di gas a effetto serra, sono state adottate altre decisioni (provvisorie) riguardanti:

- requisiti settoriali basati sulle norme SASB:
 - il progetto di IFRS S2 sarà modificato in modo che tali obblighi di informativa settoriale, presentati nell'Appendice B dell'*exposure draft* come obbligatori allo stesso modo del


mazars

corpo della norma, diventino parte delle Linee guida illustrative del principio, ossia non obbligatori;

- l'Appendix B presentata nell'*exposure draft* sarà migliorata e corretta, in particolare per riflettere i riscontri ricevuti durante la consultazione pubblica sull'applicabilità internazionale di talune disposizioni;
- emissioni finanziate e agevolate.

Le delibere sugli IFRS S1 e IFRS S2 proseguiranno a gennaio. L'ISSB spera di pubblicare entrambi gli standard nel 2023 il prima possibile.

ISSB - il suo piano di lavoro



A seguito della riunione di dicembre e sulla base dei feedback ricevuti dai vari stakeholders sul proprio piano di lavoro biennale, i membri dell'ISSB hanno approvato (provvisoriamente) l'aggiunta dei seguenti progetti di ricerca per ulteriori consultazioni:

- biodiversità, ecosistemi e servizi ecosistemici;
- capitale umano, con un focus iniziale su diversità, equità e inclusione;
- diritti umani, con un focus iniziale sui diritti dei lavoratori e sui diritti delle comunità nella catena del valore;
- un potenziale progetto congiunto con lo IASB sulla connettività nella rendicontazione, basato sull'attuale progetto Management Commentary dello IASB e sull'Integrated Reporting Framework.

Questi aspetti saranno inclusi nella richiesta di informazioni, che raccoglierà formalmente le opinioni delle parti interessate sul futuro piano di lavoro dell'ISSB.

Istituzione di un forum consultivo per assistere l'ISSB nei suoi standard di sostenibilità

Il 21 dicembre 2022, la Fondazione IFRS ha annunciato la creazione di un Sustainability Standards Advisory Forum (SSAF) (comunicato stampa accessibile [qui](#)). Il ruolo della SSAF sarà quello di supportare l'ISSB nella costruzione di una base globale per le informazioni sulla sostenibilità fornendogli consulenza tecnica.

La SSAF sarà composta da:

- 13 rappresentanti delle diverse regioni del mondo, l'Unione europea è rappresentata, tra l'altro, dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), consulente tecnico

mazars

della Commissione europea (CE) nello sviluppo degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS);

- tre osservatori ufficiali: i) la Commissione Europea (CE), ii) la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e iii) l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), organismo internazionale che riunisce le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari a livello mondiale; e
- un osservatore occasionale in rappresentanza del Global Reporting Initiative (GRI), a seconda dei temi trattati, in linea con l'obiettivo di allineare i framework ISSB e GRI.

L'obiettivo della Fondazione IFRS nella creazione della SSAF è quello di formalizzare e razionalizzare l'impegno dell'ISSB con gli organismi giurisdizionali e regionali per garantire che un'ampia gamma di contributi sia discussa e presa in considerazione dall'ISSB nello sviluppo dei suoi standard di rendicontazione della sostenibilità.

European Highlights

L'ESMA ha pubblicato i file di tassonomia ESEF XBRL 2022



Il 22 dicembre l'ESMA ha pubblicato i file di tassonomia XBRL 2022 per il formato elettronico unico europeo, insieme a un aggiornamento della suite di conformità (disponibile [qui](#)). Questo aggiornamento si basa sulla tassonomia IFRS 2022, preparata e rivista annualmente dalla Fondazione IFRS.

La versione 2022 della tassonomia ESEF è stata approvata dalla Commissione europea in data 21 settembre. Le norme tecniche di regolamentazione dell'ESEF aggiornate sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 dicembre 2022 (disponibili [qui](#)).

La nuova tassonomia si applica alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2023 o dopo tale data. Tuttavia, gli emittenti sono autorizzati ad adottare la nuova tassonomia per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2022 o dopo tale data.

Progetto *Primary Financial Statements*: l'EFRAG pubblica una relazione a seguito di tavole rotonde organizzate congiuntamente con lo IASB.

Dopo ampie rideliberazioni sulle disposizioni chiave del suo *Exposure Draft on General Presentation and Disclosures* (pubblicato nel dicembre 2019), lo IASB ha deciso di consultare le varie parti interessate su una selezione di decisioni provvisorie.

L'obiettivo era ricevere un feedback che consentisse allo IASB di valutare se queste decisioni provvisorie funzioneranno come previsto e raggiungeranno l'equilibrio desiderato tra costi e benefici.

Tra settembre e novembre 2022, l'EFRAG e lo IASB hanno quindi organizzato una serie di tavole rotonde con le parti interessate europee (preparatori, analisti, ecc.).

Il 23 dicembre l'EFRAG ha pubblicato una relazione che sintetizza le osservazioni ricevute nel corso di questi eventi, insieme ad una serie di raccomandazioni per lo IASB.

Il rapporto EFRAG può essere scaricato [qui](#).

Terza serie di domande e risposte sull'applicazione del regolamento sulla Tassonomia verde



Il 19 dicembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato due documenti (disponibili [qui](#)) in risposta alle domande più frequenti sull'applicazione del regolamento sulla tassonomia:

- il primo (187 domande) riguarda i criteri di vaglio tecnico nell'atto delegato sul clima utilizzati per dimostrare l'allineamento delle attività economiche alla tassonomia;
- la seconda (34 questioni) riguarda gli

obblighi di informativa ai sensi dell'atto delegato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

Questa terza serie integra le prime due domande e risposte pubblicate dalla Commissione europea rispettivamente nel dicembre 2021 e nel febbraio 2022. Questi principi devono essere presi in considerazione dagli enti sin da ora, in altre parole, a partire dalla rendicontazione 2022 pubblicata nel 2023.

Tuttavia, la pubblicazione di dicembre sull'interpretazione e l'attuazione di alcune disposizioni dell'articolo 8 anticipa le questioni relative alle interazioni tra il regolamento sulla tassonomia e la nuova direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (si veda la sintesi in questo numero) fornendo chiarimenti sui seguenti argomenti:

- domanda 3: impatto della CSRD sull'ambito di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 8, ossia quali entità sono interessate e quando (per le entità che non rientravano già nell'ambito di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e quindi già soggette agli obblighi di segnalazione della tassonomia);
- domanda 4: verifica delle informazioni sulla tassonomia da parte di un revisore esterno e modifiche introdotte dal CSRD;
- domanda 9:
 - livello di consolidamento degli indicatori chiave di prestazione da pubblicare in applicazione del regolamento sulla tassonomia da parte dei gruppi europei, in particolare quelli con filiali di paesi terzi;

mazars

- come pubblicare le informazioni sulla tassonomia in conformità con il CSRD (posizione delle informazioni e formato di presentazione, vale a dire codifica dei dati della tassonomia in formato elettronico ESEF);
- domanda 10: livello di consolidamento degli indicatori chiave di prestazione da pubblicare in applicazione del regolamento sulla tassonomia da parte dei gruppi non UE che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD con le controllate europee;
- domanda 11: conseguenze dell'esenzione dalla segnalazione da parte del CSRD per le controllate per quanto riguarda l'informativa relativa alla tassonomia;
- domanda 12: Informativa relativa alla tassonomia da fornire nelle dichiarazioni consolidate di sostenibilità redatte nell'ambito della CSRD in relazione a determinati indicatori chiave di prestazione a livello di controllata.

I contenuti di queste FAQ saranno presentati in uno studio più dettagliato nelle prossime edizioni di Mazars Insight.

Pubblicazione del testo definitivo della CSRD nella Gazzetta Ufficiale dell'UE



Il 16 dicembre 2022 il testo definitivo della direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Questa pubblicazione è il culmine di un lungo processo, iniziato con la proposta originale della Commissione europea sulla CSRD nell'aprile 2021, attraverso l'accordo politico raggiunto nel giugno 2022 su una versione leggermente rivista e concludendosi

con l'approvazione formale da parte del Parlamento e poi del Consiglio.

La nuova direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella GUUE, ossia il 5 gennaio 2023. Gli Stati membri disporranno quindi di 18 mesi per recepirla nel diritto nazionale (entro il 6 luglio 2024). Tale recepimento costituirà la fase finale per determinare la portata dei requisiti della CSRD e il calendario per la loro attuazione.

Mazars ha pubblicato un [opuscolo](#) che illustra le principali disposizioni di questa direttiva e il suo impatto per le entità interessate.

Il testo definitivo della CSRD è accessibile [qui](#).

Avvio delle discussioni EFRAG sulla serie 2 di ESRS


Il 22 novembre 2022 l'EFRAG ha presentato alla Commissione europea (CE) le prime bozze (Set 1) degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Questi principi sono descritti come "indipendenti dal settore" e devono essere applicati dalle grandi entità in conformità con la direttiva contabile modificata dalla CSRD. La preparazione della seconda

serie è ora iniziata al fine di completare il quadro europeo per la rendicontazione della sostenibilità entro giugno 2024 (data prevista per l'approvazione della serie 2 da parte della Commissione mediante atti delegati, con la serie 1 che dovrebbe essere approvata entro la fine di giugno 2023).

Le discussioni in seno al Sustainability Reporting Board (SRB) e al Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) durante le riunioni di dicembre si sono incentrate sull'approccio e sul metodo da adottare per sviluppare (i) standard applicabili alle PMI (ossia ESRS per le PMI quotate che rientrano nell'ambito di applicazione del CSRD e standard volontario per le PMI non quotate - questa seconda sezione non deve essere adottata mediante un atto delegato) e (ii) i primi standard settoriali (eventualmente, saranno coperti 41 settori).

Le discussioni proseguiranno nel primo trimestre del 2023. L'EFRAG pubblicherà un invito a presentare commenti sui progetti di norme durante la primavera.

Fase 1 della *Post-implementation Review* dell'IFRS 9: conclusione e pubblicazione del *feedback statement*



Il 21 dicembre lo IASB ha ufficialmente chiuso la Fase 1 della *Post-implementation Review* (PIR) dell'IFRS 9 - *Classification and Measurement* con la pubblicazione di un report relativamente al progetto che sintetizza i feedback ricevuti dagli stakeholder durante questa fase (il report è disponibile [qui](#)). Tali osservazioni sono arrivate in risposta alle domande poste dallo IASB nella sua richiesta di informazioni pubblicata a settembre 2021 (si rimanda al

[Mazars Insight Novembre Dicembre 2021](#)).

Nella sua relazione, lo IASB conclude che l'IFRS 9 in generale soddisfa gli obiettivi di miglioramento delle informazioni finanziarie fornite sugli strumenti finanziari, non ha comportato grossi problemi applicativi ed è stato attuato senza costi imprevisti.

Tuttavia, alcuni temi (di seguito dettagliati) sono stati identificati come misure di definizione delle norme al fine di migliorare le informazioni finanziarie ottenute, chiarire lo standard o risolvere problemi pratici di attuazione.

Futura modifica dell'IFRS 9 e dell'IFRS 7

L'emendamento dovrebbe:

- chiarire i principi generali del test SPPI, la loro applicazione alle attività di debito legate ai fattori ESG (si rimanda al [Mazars Insight Ottobre 2022](#)) e le relative informative (si veda al Mazars Insight Novembre 2022).

mazars

- chiarire come il test SPPI è applicato alle attività di debito contrattualmente collegate e pro-soluto (si rimanda al [Mazars Insight Ottobre 2022](#) e [Mazars Insight Dicembre 2022 e Gennaio 2023](#));
1. creare un'opzione contabile per la cancellazione di una passività finanziaria prima della sua effettiva data di regolamento in caso di trasferimenti elettronici di denaro (si rimanda a [Mazars Insight Dicembre 2022 e Gennaio 2023](#));
- includere l'obbligo di informazioni aggiuntive sugli strumenti valutati al *fair value* attraverso il patrimonio netto senza successivo riciclo (si rimanda a [Mazars Insight Novembre 2022](#)).

La modifica dovrebbe essere pubblicata nel primo trimestre del 2023 e sarà soggetta a un periodo di commento di 120 giorni.

Progetto di ricerca IASB

Lo IASB ha deciso di aggiungere un progetto alla sua pipeline di ricerca al fine di chiarire:

- il trattamento delle modifiche e delle ristrutturazioni delle attività e passività finanziarie;
- Metodi di applicazione del metodo dell'interesse effettivo alle attività e passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato.

Nel definire il suo ambito e il suo calendario, questo progetto terrà conto di quanto indicato nella Phase 2 relativa al PIR in relazione al principio contabile IFRS 9, in materia di svalutazione delle attività finanziarie, in cui si prevede che una richiesta di informazioni sarà emessa nel secondo trimestre del 2023.

Modifiche future allo IAS 7 e all'IFRS 7 sull'aggiornamento degli accordi



Nella riunione di novembre 2022, lo IASB ha proseguito le sue rideliberazioni sul progetto *Supplier Finance Arrangements* (SFA), a seguito di un *Exposure Draft* pubblicato nel novembre 2021 (disponibile [qui](#)).

Si rammenta che il presente progetto riguarda accordi di *reverse factoring* e mira a consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l'impatto di tali meccanismi sulle passività, sui flussi di cassa, sul profilo di

rischio di liquidità e sulla politica di gestione del rischio dell'entità. Fa seguito a una decisione sull'agenda del dicembre 2020 dell'IFRIC, che aveva affrontato in particolare l'impatto di tali disposizioni sullo stato patrimoniale e finanziario e sul rendiconto dei flussi finanziari (SCF). Per ulteriori informazioni sulla decisione sull'agenda IFRIC e sull'*Exposure Draft* in materia di SFA, si rimanda al [Mazars Insight Settembre 2020](#) e [Mazars Insight Luglio 2021](#).

Nella riunione tenutasi nel mese di novembre 2022, il Board ha adottato le seguenti principali decisioni provvisorie:

- ha confermato la necessità di fornire informazioni sugli accordi di finanziamento laddove i fornitori abbiano già ricevuto pagamenti anticipati dal finanziatore (§ 44H b (ii)). Tale disposizione ha lo scopo di informare gli utilizzatori del bilancio sulle scelte dell'entità di allungare le proprie scadenze di pagamento o di accorciare quelle dei propri fornitori. Lo IASB ritiene che i clienti saranno generalmente in grado di ottenere queste informazioni da fattori, anche se attualmente non le richiedono, e che tali informazioni siano essenziali per valutare il rischio di liquidità dell'entità. La decisione è stata adottata con una maggioranza di 9 voti su 11;
- ha modificato una disposizione dell'*exposure draft* (§ 44B d bis) sulle variazioni di categoria nel rendiconto dei flussi finanziari senza impatto sulla cassa. Tale disposizione ha richiesto un'informativa specifica quando, ad esempio, i flussi di cassa in uscita inizialmente classificati come operativi sono stati riclassificati come finanziamenti a seguito dell'adesione a un programma di reverse factoring, nonostante non vi siano flussi di cassa operativi. Questa proposta è stata infine scartata ed è probabile che sia sostituita da una disposizione più generale che preveda informazioni disaggregate sulle passività che non sarebbero classificate in modo coerente all'inizio e alla fine dell'esercizio contabile nello stato patrimoniale e finanziario e nel rendiconto finanziario. La decisione è stata adottata a maggioranza di 6 voti su 11.¹
- ha semplificato le condizioni per l'aggregazione delle informazioni sugli accordi di finanziamento eliminando il requisito del progetto di esposizione per termini e condizioni simili, a condizione che l'aggregazione non comporti l'omissione o l'oscuramento di informazioni rilevanti.
- ha chiarito che le scadenze di pagamento per i debiti dei fornitori, indipendentemente dal fatto che siano inclusi o meno in un accordo di reverse factoring, dovrebbero essere presentate in un quadro che consenta la comparabilità, ad esempio all'interno della stessa area geografica o tipo di attività.

Il prossimo passo è la pubblicazione delle modifiche definitive allo IAS 7 e all'IFRS 7, previste nel secondo trimestre 2023.

¹ Secondo le indicazioni contenute nel documento informativo ma non incluse nella decisione dello IASB

Norme e principi contabili italiani

Documento Interpretativo 11 Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati



In data 14 febbraio 2023, il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato in via definitiva il Documento Interpretativo 11 "Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati", che sostanzialmente conferma quanto indicato nella Bozza per la consultazione del 18 ottobre 2022.

Si ricorda che il 19 agosto u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. L'art. 45 comma 3-octies considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, ha introdotto per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la facoltà nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La misura ha carattere transitorio e potrà essere prorogata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari. In merito alla citata norma, il 18 ottobre 2022 l'OIC ha pubblicato la bozza del Documento Interpretativo 11 Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati (disponibile al seguente [link](#)) che analizza il trattamento contabile relativo alla valutazione dei titoli non immobilizzati, considerata la citata facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante. Il Documento è in consultazione sino al 2 novembre 2022.

Il documento in parola specifica che rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale contabilizzati nel bilancio 2021 e acquistati durante l'esercizio 2022 iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale e valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La norma non rileva invece con riferimento agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per i titoli oggetto di copertura del fair value ed i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. Inoltre, come indicato nel Documento Interpretativo in oggetto, le società che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge valutano i

titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21. Le società che esercitano la facoltà di deroga destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021 (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nel corso dell'esercizio 2022) e i valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022, al netto del relativo impatto fiscale. Nel caso in cui gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo quanto sopra indicato, le società destinano a tal fine gli utili degli esercizi successivi. A livello di *disclosure* le società che si avvalgono della deroga forniscono informazioni circa le modalità di applicazione della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga, la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Contatti

Silvia Carrara, Partner
silvia.carrara@mazars.it

Simona Giammarruto, Manager
simona.giammarruto@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove permesso dalla legge nazionale

www.mazars.it

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in Mazars Insight. La redazione di questa edizione è stata completata il 28 febbraio 2023.

© Mazars – Febbraio 2023 - Tutti i diritti riservati